

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1571)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro  
(LA MALFA)

e col Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione  
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

### Norme sui giudizi avanti alla Corte dei conti in tema di pensioni

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi del settore della giustizia amministrativa attinente alla materia pensionistica ordinaria e di guerra, che si evidenzia soprattutto nei lunghi tempi di definizione dei relativi giudizi, rende indispensabile l'attuazione di riforme sostanziali nell'ambito delle vigenti procedure, non più rispondenti alle esigenze di far fronte ad una mole di ricorsi il cui numero ha subito un rilevante incremento negli ultimi anni.

Il Governo, sensibile a tale problema per gli innegabili riflessi sociali connessi alla soluzione delle vertenze pensionistiche, ha predisposto l'unito disegno di legge che recepisce in parte e coordina le indicazioni fornite da altre analoghe iniziative, adottate in sede parlamentare, nonché alcuni suggerimenti espressi in argomento dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (pareri n. 130 del 1969 e n. 155 del 1973).

I risultati concreti che si propone il presente disegno di legge sono rappresentati da un notevole snellimento delle procedure pure nel rispetto della tutela giudiziaria ed amministrativa dei diritti dei cittadini, cui dovreb-

be conseguire, senza la necessità di incrementare i ruoli di magistratura, una più rapida soluzione delle vertenze e, conseguentemente, l'eliminazione graduale del rilevante arretrato oggi esistente.

Le principali innovazioni su cui si articola l'allegato disegno di legge sono costituite:

da un perfezionamento dell'istituto del ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra (sette settore questo che lamenta più degli altri manchevolezze funzionali) già previsto nell'attuale ordinamento (articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585), ma ritenuto inadeguato sotto il profilo della tutela dei diritti dell'interessato;

dal concentramento dell'attività istruttoria e referente, sui ricorsi giurisdizionali in materia pensionistica ordinaria e di guerra, in un unico giudice facente parte del Collegio in modo da eliminare l'attuale pluralità di interventi da parte di più organi (Procura generale, giudice relatore e Collegio giudicante), causa principale dell'appesantimento del giudizio.

Tuttavia, l'intervento in causa del Pubblico ministero, rappresentato dal Procuratore

generale, non viene del tutto eliminato ma si qualifica come intervento eventuale e non più necessario;

dal potenziamento dei poteri del magistrato istruttore al quale è dato di convocare le parti per acquisire gli elementi di giudizio necessari; di provvedere d'ufficio ad acquisire ogni atto, documento o prova che ritenga rilevante decidere (articolo 7); di decidere con semplice decreto, reclamabile al Collegio, le questioni pregiudiziali senza quindi necessità di decisione collegiale (articolo 19);

da una maggiore puntualizzazione e semplificazione delle procedure di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari nel pieno rispetto dei diritti delle parti costituite (articoli 18 e 20);

dalla riorganizzazione degli uffici di segreteria attualmente ripartiti tra Procura generale e Sezioni, come conseguenza della concentrazione delle competenze istruttorie e referenti nella persona del giudice relatore, e, quindi, da una migliore e più razionale utilizzazione del personale amministrativo con positivi riflessi sulla funzionalità dell'istituto; dalle norme sulla carriera dei magistrati per snellire la composizione dei collegi giudicanti ed assicurare l'attuazione dei fini di accelerazione del processo pensionistico.

Si illustra qui appresso il contenuto dei singoli articoli.

*Articoli 1, 2 e 3.* — Stabiliscono le norme generali valide per i ricorsi in materia pensionistica ordinaria o di guerra.

L'articolo 1 sancisce l'obbligo dell'Amministrazione di indicare i motivi specifici in base ai quali vengono respinte o accolte le istanze pensionistiche in modo che le parti abbiano la possibilità di meglio far valere il proprio diritto di azione. A tale scopo (articolo 2) è data alle stesse la possibilità di prendere visione degli atti istruttori.

È previsto (articolo 3) l'obbligo a carico dell'Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici di rilasciare agli interessati copia degli atti necessari per documentare i gravami proposti in via amministrativa o giurisdizionale.

*Articolo 4.* — Viene ammesso il ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra al

Ministro del tesoro ai sensi delle norme generali sui ricorsi amministrativi.

*Articolo 5.* — Prevede il potere del Ministro di integrare l'istruttoria compiuta dall'ufficio che ha emanato il provvedimento impugnato.

L'ultimo comma prevede la comunicazione all'interessato, prima della decisione, dei motivi che ostano all'accoglimento del ricorso e l'invito a controdedurre rivolto al ricorrente.

*Articolo 6.* — La decisione del ricorso è adottata previo parere obbligatorio di una apposita Sezione del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

*Articolo 7.* — Disciplina la composizione ed i poteri di detta Sezione speciale con possibilità di istituzione di sottosezioni quando la mole di lavoro lo richieda.

*Articolo 8.* — Stabilisce il termine di diciotto mesi per la decisione del ricorso, per consentire all'Amministrazione anche la decisione dei ricorsi che richiedono una istruttoria lunga e complessa.

*Articolo 9.* — Prevede la personale responsabilità dei dirigenti per la osservanza dei termini previsti dagli articoli 4 e 13, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Dispone, infine, che il Governo riferisca al Parlamento in sede di relazione sullo stato della pubblica amministrazione circa il regolare espletamento delle procedure disciplinate dalla nuova normativa.

*Articolo 10.* — Il primo comma prevede la possibilità di proporre motivi nuovi non dedotti nel ricorso gerarchico.

Il secondo comma — riguardante la sottoscrizione del ricorso — estende alla materia delle pensioni ordinarie l'istituto del segno di croce in vigore per i ricorsi in materia di pensioni di guerra.

Il terzo comma ha lo scopo di eliminare una ingiustificata disparità di trattamento estendendo ai giudizi relativi alle pensioni ordinarie la normativa attualmente vigente per quelli in materia di pensioni di guerra, in virtù della quale sono legittimate a proporre il ricorso alcune categorie di congiun-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti prossimi, ovvero le persone che curino la custodia o l'assistenza del soggetto.

Il quarto comma estende a tutta la materia pensionistica la facoltà attribuita al sottoscrittore del ricorso di nominare l'avvocato difensore.

Gli ultimi due commi, infine, disciplinano le comunicazioni e le notificazioni del domicilio della parte e delle eventuali variazioni.

*Articolo 11.* — Il primo comma — a modificazione della norma dell'articolo 64 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, peraltro recentemente dichiarata incostituzionale con sentenza 22 febbraio-1° marzo 1972, n. 38, della Corte costituzionale, e in armonia con l'analoga norma dell'articolo 109, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione in materia di pensioni di guerra — stabilisce che la riscossione della indennità per una sola volta in luogo di pensione non implica la decadenza del ricorso alla Corte dei conti diretto al conseguimento del trattamento ordinario vitalizio.

Il secondo comma dispone, per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie, la soppressione della imposta di bollo (detta anche tassa fissa) istituita dall'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, e aumentata nel suo ammontare dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283, eliminando così incertezze giurisprudenziali sugli effetti derivanti dallo inadempimento di tale onere processuale e, soprattutto, unificando la disciplina con quella dei ricorsi in materia di pensioni di guerra al fine di rimuovere — anche alla stregua dei recenti orientamenti della Corte costituzionale — l'adombrata violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

*Articolo 12.* — Stabilisce il principio che il giudizio (e il conseguente rapporto processuale) si costituisce immediatamente all'atto della presentazione del ricorso.

*Articolo 13.* — Mentre con i primi due commi si ribadisce il principio della facoltatività del patrocinio affidato ad avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, con l'ultimo comma si è inteso rendere possibile la nomina del difensore anche con atto successivo alla pro-

posizione del ricorso, onde rimuovere le cause dei frequenti rinvii attualmente disposti — per ragioni di comprensibile opportunità — allo scopo di consentire la regolarizzazione del mandato in favore dei designati.

*Articolo 14.* — I primi due commi recepiscono per il contenzioso pensionistico i principi generali in materia di rappresentanza legale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

È poi eliminata la previsione dell'intervento necessario del Procuratore generale della Corte il quale conserva, oltre al potere di ricorso, un potere di intervento facoltativo nel giudizio.

*Articolo 15.* — Conferma che il termine per l'impugnazione decorre, per il destinatario del provvedimento, dal giorno di comunicazione o di notificazione di quest'ultimo, ovvero di silenzio sul ricorso gerarchico.

Inoltre, in seguito alla sentenza 5-8 luglio 1971, n. 170, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 63 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, posto in relazione con l'articolo 109, terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, è stata assimilata alla data di deposito del ricorso in segreteria quella risultante dalla spedizione di esso a mezzo raccomandata, analogamente a quanto è ora disposto per il ricorso in materia di pensioni di guerra, con l'avvertenza che, in caso di illeggibilità del bollo dell'ufficio postale, faccia fede la ricevuta della raccomandata.

*Articoli 16, 17, 18 e 19.* — Il primo articolo riguarda l'assegnazione del ricorso.

Gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano le funzioni del magistrato istruttore, il quale si sostituisce integralmente — nella nuova regolamentazione — all'attività precedentemente svolta dal Pubblico ministero. L'articolo 17 prevede un ampio potere istruttorio svolto d'ufficio dall'istruttore come pure il potere del magistrato di convocare le parti per ogni necessario chiarimento. È peraltro negata (terzo comma) ogni efficacia preclusiva a tale attività istruttorie.

L'articolo 18 disciplina la facoltà di riunione dei ricorsi connessi.

L'articolo 19 infine attribuisce all'istruttore il potere di decidere con decreto motivato le questioni pregiudiziali di rito, salvo il reclamo al Collegio.

*Articolo 20.* — Specifica le formalità richieste al termine dell'istruttoria per la fissazione della udienza di discussione davanti al Collegio.

*Articolo 21.* — Disciplina la fase decisoria del procedimento pensionistico, prevedendo le forme dei provvedimenti del Collegio (sentenza od ordinanza).

I due ultimi commi recepiscono consolidati orientamenti giurisprudenziali e stabiliscono rispettivamente che il giudizio pensionistico ha per oggetto il diritto a pensione (e solo in ipotesi particolari l'accertamento della legittimità dell'atto impugnato) e che la Corte non può risolvere in via incidentale le questioni relative allo stato e alla capacità delle persone, informandosi così alla disciplina già prevista per il Consiglio di Stato (articolo 28 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054).

*Articolo 22.* — Codifica un recente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze deve avvenire con le forme di cui all'articolo 133 del codice di procedura civile, mediante deposito nella segreteria e successiva comunicazione di esse alle parti. È stato, pertanto, soppresso il sistema, del tutto obliato, della pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo in una udienza successiva ex articolo 23 del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

*Articolo 23.* — Ribadisce il principio già contenuto nel vigente regolamento di procedura — ma trasformando in obbligo una semplice facoltà — secondo cui l'istruttoria rituale del ricorso (della quale cioè il Collegio abbia disposto l'integrazione) sia compiuta direttamente dal magistrato relatore.

*Articolo 24.* — L'esigenza di speditezza e di semplificazione delle procedure ha indotto, altresì, a demandare alla stessa segreteria della sezione la comunicazione delle sentenze, nonché delle ordinanze istruttorie — sot-

traendo l'adempimento alle amministrazioni interessate, alle quali gli atti vengono attualmente trasmessi dal Procuratore generale — con disciplina unitaria, a mezzo del servizio postale.

*Articolo 25.* — Parifica la funzione del segretario delle sezioni giurisdizionali a quelle del cancelliere nel processo civile.

*Articolo 26.* — Ha la finalità di evitare che la procedura giudiziale venga sospesa od interrotta per effetto di modificazioni nello stato o nelle capacità del ricorrente. L'avviso da dare alla parte rimasta senza difensore sembra sufficiente ad assicurare il diritto di difesa.

*Articolo 27.* — Prevede la cancellazione dal ruolo in caso di morte del ricorrente e l'estinzione solo se il processo non sia riassunto entro un anno dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione.

*Articolo 28.* — La norma ha lo scopo, attraverso una modesta riduzione degli attuali termini di progressione di carriera, di rendere possibile una più ampia utilizzazione delle giovani leve di magistrati nei collegi giudicanti.

È previsto poi un parziale riconoscimento delle anzianità pregresse.

Gli ultimi due commi sono infine volti ad assicurare la piena mobilità e la migliore utilizzazione dei magistrati delle due prime qualifiche.

*Articoli 29 e 30.* — Disciplinano, rispettivamente, la vigenza delle norme attuali, in quanto non incompatibili con quelle dal disegno di legge introdotte, e la decorrenza degli effetti di queste ultime, differita del tempo necessario per consentire l'assetto organizzativo conseguente alle disposte innovazioni.

Il primo comma dell'articolo 30 detta, altresì, le necessarie disposizioni transitorie per i giudizi in corso.

*Articolo 31.* — Indica la copertura finanziaria del provvedimento, alla quale si provvede, in concreto, con utilizzo dell'accantonamento relativo a « Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli Enti lirici ».

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## TITOLO I

**DEL PROVVEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO**

## Art. 1.

I provvedimenti in materia di trattamento pensionistico, ordinario o di guerra, debbono specificare i motivi che li hanno determinati.

In calce al provvedimento deve essere fatta menzione dell'organo cui è dato ricorrere e del termine relativo.

## Art. 2.

Gli interessati o i loro procuratori speciali, dopo la notifica dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, possono prendere visione degli atti istruttori e richiederne copia.

## Art. 3.

Le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici sono tenute a rilasciare, entro il termine di trenta giorni, copia degli atti richiesti dai ricorrenti per documentare i ricorsi gerarchici o quelli giurisdizionali alla Corte dei conti in materia di pensioni.

Le copie anzidette sono rilasciate con esenzione dell'imposta di bollo.

## TITOLO II

**DEL RICORSO GERARCHICO CONTRO  
I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI  
PENSIONI DI GUERRA**

## Art. 4.

Contro i provvedimenti concessivi o negativi di trattamento pensionistico di guerra emessi da dirigenti centrali o periferici del

Ministero del tesoro è ammesso ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, a norma delle disposizioni del capo primo del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine per ricorrere è di novanta giorni dalla data della notificazione del provvedimento, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 113, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento.

Qualora sia proposto ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento non definitivo, esso è trasmesso dalla segreteria delle sezioni speciali della Corte dei conti al Ministero del tesoro ed ha valore di ricorso gerarchico.

È abrogato l'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

#### Art. 5.

Il Ministro, qualora ritenga che l'istruttoria compiuta dall'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato sia incompleta, procede all'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

Può invitare l'interessato ad esibire atti o documenti dei quali ritenga necessaria la acquisizione ai fini della decisione del ricorso.

Qualora ritenga di non poter accogliere il ricorso, comunica al ricorrente i risultati dell'istruttoria ed i motivi che ostano all'accoglimento del ricorso, invitandolo a controdedurre e ad esibire atti e documenti a sostegno delle sue richieste.

#### Art. 6.

I ricorsi gerarchici sono decisi sentito il parere della Sezione speciale del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, nella composizione prevista dall'articolo 7.

Compiuta l'istruzione di cui al precedente articolo, il fascicolo amministrativo, completo del ricorso e delle risultanze istruttorie, viene immediatamente trasmesso al Comitato.

## Art. 7.

La Sezione speciale prevista nel precedente articolo delibera con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a sette, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un medico, ed è costituita in modo che a ciascuna seduta possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni indicate nel terzo comma dell'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Della Sezione speciale, anche nella sede di cui all'articolo 106 della legge 18 marzo 1968, n. 313, non possono far parte i componenti che abbiano partecipato a deliberazioni concernenti il caso da decidere.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente del Comitato può disporre che la Sezione speciale si suddivida in sottosezioni quando la mole del lavoro ad essa assegnato sia tale da non consentire la sollecita emanazione dei pareri richiesti. In quest'ultima ipotesi ciascuna delle sottosezioni avrà la composizione prevista nel primo comma del presente articolo.

## Art. 8.

In deroga al disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il termine entro il quale l'organo adito deve decidere il ricorso è di diciotto mesi dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Nella ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5, il termine di cui al precedente comma è di 180 giorni dalla data di ricezione delle controdeduzioni ovvero degli atti e documenti prodotti dall'interessato o richiesti d'ufficio su indicazione del ricorrente.

Non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## Art. 9.

I funzionari dirigenti sono responsabili dell'osservanza dei termini previsti dagli ar-

ticoli precedenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il Governo nella relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è tenuto a riferire sul regolare svolgimento delle procedure amministrative stabilite dalla presente legge.

### TITOLO III

#### DEL RICORSO GIURISDIZIONALE

##### CAPO I

##### PROPOSIZIONE DEL RICORSO

##### Art. 10.

Nel ricorso giurisdizionale possono proporsi anche motivi non dedotti nel ricorso gerarchico.

Il ricorso giurisdizionale è validamente proposto se provvisto del segno di croce, visto dall'autorità comunale o da un notaio o anche dai dirigenti locali delle competenti associazioni assistenziali aventi personalità giuridica.

Il ricorso per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, può essere prodotto dal coniuge, da un figlio maggiorenne, da uno dei genitori, oppure da chi ne abbia la custodia o comunque l'assistenza. In tal caso le comunicazioni e le notificazioni vanno eseguite anche nei confronti della persona che ha sottoscritto il ricorso.

La persona che validamente sottoscrive il ricorso può nominare l'avvocato difensore nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 13.

Nei ricorsi e negli altri atti di costituzione in giudizio deve essere indicato il domicilio della parte o quello eletto ai fini del procedimento. L'indicazione del domicilio può essere fatta con atto successivo. Devono anche essere comunicate le variazioni di domicilio in corso di causa.



Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche all'atto di riassunzione o di prosecuzione e all'atto di intervento.

#### Art. 11.

La riscossione delle indennità in luogo di pensione non esclude l'ammissibilità del ricorso.

Sono abrogate le norme che prescrivono il pagamento della tassa fissa per la presentazione dei ricorsi in materia di pensioni.

#### Art. 12.

Il giudizio è istituito con la presentazione del ricorso alla Corte dei conti mediante deposito in segreteria, ovvero mediante spedizione per raccomandata alla segreteria medesima. Della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

La segreteria della Sezione alla quale il ricorso è assegnato dà comunicazione dell'avvenuto deposito del ricorso stesso all'amministrazione ed agli altri enti interessati.

L'amministrazione o l'ente interessato, entro novanta giorni dalla comunicazione, trasmette alla segreteria il fascicolo amministrativo.

#### Art. 13.

Il patrocinio dei ricorsi in materia di pensioni è facoltativo.

Nei giudizi in materia di pensioni le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non con il ministero di difensore munito di procura speciale ed iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La procura speciale al difensore, qualora non sia stata rilasciata contestualmente all'atto introduttivo del giudizio, all'atto di riassunzione o di prosecuzione o all'atto di intervento o con separato atto notarile, può essere conferita anche in una memoria prodotta anteriormente all'udienza di discussione.

## Art. 14.

Le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, possono essere rappresentate in giudizio da un loro funzionario avente qualifica dirigenziale.

Nulla è innovato per quanto riguarda la rappresentanza degli enti diversi dallo Stato.

Il Procuratore generale ha facoltà di intervenire in giudizio con atto da depositare in segreteria non oltre il decimo giorno anteriore all'udienza, nella quale conclude oralmente.

Resta salva la facoltà del Procuratore generale di proporre ricorso in via principale.

Il ricorso incidentale del Procuratore generale è proposto con atto da notificare alle parti costituite non oltre il trentesimo giorno anteriore alla prima udienza di discussione.

## Art. 15.

Il termine perentorio per la presentazione dei ricorsi è di novanta giorni decorrenti, per l'interessato, dalla data di comunicazione o di notificazione del provvedimento. Entro lo stesso termine è ammesso il ricorso contro il silenzio dell'Amministrazione tenuta giuridicamente a provvedere.

## CAPO II

## ISTRUTTORIA E DECISIONE

## Art. 16.

Il Presidente della Corte o un Presidente di Sezione da lui delegato assegna il ricorso in materia di pensioni di guerra ad una delle Sezioni speciali, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Il Presidente della Sezione competente, ordinaria e speciale, assegna il ricorso per la istruzione ad uno dei componenti del Collegio.

Il Presidente della Sezione presiede uno dei Collegi e dispone con provvedimento motivato la sostituzione dei magistrati in caso di impedimento o di esigenze di servizio.

#### Art. 17.

Il magistrato istruttore dà comunicazione dell'inizio della sua attività alle parti. Da tale momento e sino a quindici giorni prima della data dell'udienza, le parti possono esaminare gli atti del giudizio, trarne copia, depositare documenti, memorie difensive e perizie o consulenze.

L'istruttore, salvo che ritenga la causa matura per la decisione, provvede d'ufficio, con l'indicazione del termine per l'adempimento, ad acquisire atti e documenti ed a disporre gli altri mezzi di prova che ritenga rilevanti ai fini del giudizio. Egli può convocare le parti per sentirle sui fatti di causa o sulle prove da acquisire.

Ogni questione concernente l'attività istruttoria può essere proposta o riproposta in sede di discussione dinanzi al collegio.

Gli interessati che devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari possono farsi assistere, a proprie spese, da medici di fiducia.

Presso la segreteria della Sezione è tenuto, per ogni magistrato, un ruolo dei ricorsi a lui assegnati.

#### Art. 18.

L'istruttoria dei ricorsi connessi è affidata al magistrato che ha in carico quello proposto in data anteriore.

L'istruttore dispone la riunione, ove del caso, tenuto anche conto dello stato in cui i giudizi si trovano.

Sulla riunione e sulla separazione di giudizi portati davanti al Collegio provvede il Collegio stesso.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 110 della legge 18 marzo 1968, n. 313, la rimessione alle Sezioni ordinarie è disposta dal Presidente della Sezione o dall'istruttore, qualora già designato, o dal Collegio, se sia stata già fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

## Art. 19.

Il magistrato istruttore decide con decreto motivato le questioni pregiudiziali attinenti al processo, quando con tale decisione definisce il giudizio.

Se le questioni pregiudiziali precludono solo parzialmente l'esame del merito, l'istruttore provvede su di esse con decreto motivato, iniziando o proseguendo l'istruttoria limitatamente agli altri punti del gravame.

Il decreto di cui ai precedenti commi è impugnabile con reclamo motivato al Collegio, da depositare o spedire per raccomandata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del decreto stesso.

Nel caso di cui al secondo comma il reclamo può essere proposto fino a quando non sia stata iniziata la discussione nella udienza pubblica, o, quando il giudizio venga definito con un successivo decreto, entro il termine di impugnazione di quest'ultimo.

Pervenuto il reclamo, il magistrato compie gli atti istruttori del caso, salvo che non abbia già fissato l'udienza collegiale, e svolge eventualmente l'istruttoria concernente i punti del gravame non pregiudicati. Indi fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al Collegio e si procede a norma dell'articolo seguente.

La proposizione del reclamo di cui al primo comma devolve l'intera causa al Collegio.

## Art. 20.

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, al termine dell'istruttoria, il magistrato fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al Collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria, la quale ne dà comunicazione alle parti e al Procuratore generale.

Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a tre mesi, a pena di nullità eccepibile dalla parte interessata prima che sia iniziata la discussione.

Detto termine per le udienze successive alla prima è ridotto a un mese.

La nullità dell'avviso di fissazione di udienza per inosservanza delle disposizioni di cui

ai due precedenti commi è rilevata d'ufficio solo se il termine risulti inferiore a venti giorni e la parte interessata non compaia.

#### Art. 21.

Nell'udienza pubblica di discussione, dopo la relazione della causa, il Presidente invita le parti a formulare le proprie conclusioni e ad illustrarne i motivi.

Terminata la discussione, il Collegio decide in camera di consiglio.

Quando il Collegio rileva questioni pregiudiziali attinenti al processo, che precludano in tutto o in parte l'esame del merito e sulle quali non sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 19, pronuncia ordinanza motivata con la quale rimette gli atti all'istruttore.

Questi dispone la comunicazione dell'ordinanza alle parti e fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al Collegio.

La pronuncia sul reclamo di cui all'articolo 19 è resa sempre con sentenza.

Il Collegio, quando definisce in tutto o in parte il giudizio, pronuncia con sentenza; in tutti gli altri casi pronuncia con ordinanza; quando, nel definire parzialmente il giudizio, adotta provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, emette sentenza e contestuale ordinanza.

La cognizione della Corte dei conti ha per oggetto il rapporto pensionistico controverso; tuttavia, qualora l'accertamento della sussistenza del diritto contestato dall'Amministrazione richieda indagini particolarmente complesse, la decisione può essere limitata alla sussistenza delle condizioni cui ha avuto riguardo l'atto impugnato.

La Corte non può risolvere in via incidentale le questioni di falso e quelle relative allo stato ed alla capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

#### Art. 22.

La sentenza e l'ordinanza sono rese pubbliche mediante deposito nella segreteria della sezione che le ha pronunciate.

Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, o alla ordinanza, vi appone la

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

data e la firma e mediante biglietto contenente il dispositivo ne dà immediata notizia alle parti costituite.

## Art. 23.

Con l'ordinanza prevista nell'articolo 17 il Collegio dispone l'acquisizione di notizie, atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni ovvero ne ordina alle parti o a terzi la esibizione, stabilisce gli accertamenti o le consulenze tecniche da eseguire nonchè gli altri atti istruttori da compiere.

Gli adempimenti istruttori previsti nel comma precedente sono affidati al magistrato relatore o ad altro componente del Collegio nominato dal Presidente della Sezione.

## Art. 24.

La comunicazione della sentenza, nonchè delle ordinanze che dispongano l'acquisizione di atti, documenti o altri adempimenti a cura delle parti, è eseguita direttamente dal segretario della sezione che le ha pronunciate, per mezzo del servizio postale, a norma degli articoli 170 e seguenti del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

Nel caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere l'atto, la notificazione di questo si esegue a ministero dell'ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

## Art. 25.

Il segretario delle sezioni giurisdizionali esercita le attività attribuite al cancelliere nel processo civile.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto 13 agosto 1933, numero 1038.

## Art. 26.

La modificazione nello stato o nelle capacità del ricorrente non ha effetto nel proseguimento del giudizio.

Ove risulti la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'avvocato costituito,

ne è data comunicazione alla parte, la quale si considera costituita personalmente.

Art. 27.

Ove risulti la morte del ricorrente, la causa è cancellata dal ruolo con provvedimento dell'istruttore o del Collegio.

Il processo deve essere riassunto a cura della parte più diligente con atto da depositare o da spedire per raccomandata alla segreteria nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza del provvedimento di cui al comma precedente; altrimenti si estingue.

Decorsi due anni dalla cancellazione dal ruolo, la segreteria restituisce gli atti alla Amministrazione competente.

Art. 28.

L'anzianità richiesta dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 691, in relazione all'articolo 10, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è fissata in anni quattro.

I primi referendari della Corte dei conti, compiuto un periodo di servizio effettivo di complessivi anni nove nelle qualifiche di referendario e primo referendario, conseguono, previo giudizio di promovibilità espresso con le modalità e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la promozione a consigliere o viceprocuratore generale con decorrenza dalla data di compimento della anzianità predetta, ferma restando la disponibilità dei posti di consigliere di cui all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Le promozioni a consigliere o viceprocuratore generale della Corte dei conti, già conferite o da conferire, sono anticipate, ai soli effetti giuridici, per un periodo pari alle anzianità maturate in eccedenza a complessivi anni dodici nelle qualifiche di referendario e di primo referendario, fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi.

Agli stessi effetti si considerano, altresì, anticipate, fino a un massimo di quattro anni e sei mesi, le nomine già conferite ai consi-

glieri, non provenienti dalla magistratura della Corte, per un periodo pari alle anzianità maturate, in eccedenza ai complessivi anni dodici, in qualifiche della magistratura ordinaria, della magistratura militare o dell'Avvocatura dello Stato corrispondenti, ai sensi della legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, a quelle di referendario e di primo referendario della Corte, ovvero, in eccedenza a complessivi anni venti, in carriere direttive dell'Amministrazione civile dello Stato.

In ogni caso resta ferma a tutti gli effetti la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta, altresì, fermo, ai fini delle successive collocazioni in ruolo, l'ordine di merito determinato dalla 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Presidenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

All'articolo 22, comma primo, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, le parole « primi referendari o referendari » sono sostituite con quelle « altri magistrati ».

All'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, le parole « primo referendario o referendario » sono sostituite con quella « magistrato ».

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 29.

Restano in vigore le norme che attualmente regolano la materia nella parte in cui non risultino incompatibili con la disciplina della presente legge.

##### Art. 30.

Per i giudizi in corso alla data indicata nell'ultimo comma, si applicano le seguenti disposizioni:

ove il ricorso sia stato rinviato all'Amministrazione per il riesame, questo viene ef-



fettuato secondo le norme di cui all'articolo 5;

ove non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione, ovvero l'adunanza in camera di consiglio, si provvede all'assegnazione ed alla designazione dell'istruttoria, a norma della presente legge;

ove sia già fissata l'udienza pubblica o la adunanza in camera di consiglio, queste sono tenute da uno dei Collegi di sezione, al quale il giudizio è assegnato dal Presidente, con l'intervento del Procuratore generale. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il giudizio non venga definito, l'ulteriore corso è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 31.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1974 in lire 200.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.